

dossier

23 novembre 2020

# LEGGE DI BILANCIO 2021

*Profili di interesse della I  
Commissione Affari costituzionali*

---

*A.C. 2790-bis*

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) - [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 323/0/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475- ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it) - [@CD\\_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 382/0/I

*La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0444.docx

## NOTA

*IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:*

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2021-2023 DI COMPETENZA DELLA I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI.



## INDICE

<b>LA PRIMA SEZIONE</b> .....	<b>3</b>
1.La disciplina contabile della prima sezione .....	3
2. Profili di competenza della I Commissione.....	5
Schede di lettura Sezione I.....	7
Articolo 69, commi 2 e 3 ( <i>Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i> ) .....	9
Articolo 105 ( <i>Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale; Piattaforma per il tracciamento dei contatti</i> ).....	12
Articolo 159, commi 15-17 ( <i>Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ) .....	14
Articolo 159, commi 18 e 19 ( <i>Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'interno</i> ).....	16
Articolo 160, comma 7 e 8 ( <i>Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri</i> ).....	18
Articolo 163 ( <i>Poli territoriali avanzati</i> ).....	20
Articolo 166 ( <i>Piano quinquennale per le assunzioni di personale delle Forze di polizia</i> ).....	23
Articolo 167 ( <i>Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati</i> ).....	27
Articolo 181 ( <i>Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell'interno</i> ) .....	28
<b>LA SECONDA SEZIONE</b> .....	<b>29</b>
1. La disciplina contabile della seconda sezione .....	29
1. <i>Le unità di voto parlamentare</i> .....	29
2. <i>La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo</i> .....	30
3. <i>Classificazione delle spese</i> .....	31
4. <i>La struttura degli stati di previsione della spesa</i> .....	32
2. Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel disegno di legge di bilancio.....	34
2.1. <i>Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8)</i> .....	34
2.2. <i>Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della I Commissione</i> .....	47



## LA PRIMA SEZIONE

### 1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi, dal 2017, in un **unico provvedimento** costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**.

La **prima sezione**, che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità, reca esclusivamente le misure tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, **Documento di Economia e Finanza (DEF)** e la relativa Nota di aggiornamento. La **seconda sezione**, che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016, pone **precisi limiti al contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;
- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica

o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.



## **2. Profili di competenza della I Commissione**

Nel presente dossier sono riportate le schede di lettura relative alle disposizioni contenute nella Sezione I del DLB di stretta competenza della I Commissione. Segue l'esame degli interventi di competenza della Commissione contenuti nella II Sezione. Per le altre disposizioni si rinvia al dossier generale n. 382, Volume I e II.



**Schede di lettura**  
**Sezione I**



**Articolo 69, commi 2 e 3**  
*(Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti)*

All'articolo 69, commi 2 e 3 sono dettate novelle alla legge n. 96 del 1955 circa provvidenza a favore dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati per motivi razziali.

Il **comma 2** detta novelle alla legge n. 96 del 1955, recante "Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti".

In particolare, incide sull'articolo 1 di quella legge.

Quest'ultimo ha previsto l'attribuzione di un assegno vitalizio di benemeranza a carico del bilancio dello Stato, ai cittadini italiani perseguitati a seguito dell'attività politica contro il fascismo da loro svolta anteriormente all'8 settembre 1943, i quali abbiano subito una perdita di capacità lavorativa almeno del 30 per cento.

Ed ha tipizzato, per tale fattispecie, le cause di perdita di capacità lavorativa, cui consegua la concessione del beneficio<sup>1</sup>.

Così come ha disposto l'attribuzione di un assegno di pari misura, per le medesime cause, se la persecuzione sia stata dettata da motivi di ordine razziale, dopo il 7 luglio 1938.

Ebbene, su tale impianto normativo il comma in esame incide per alcuni riguardi.

Agisce sul termine (riferito alla persecuzione politica fascista) dell'8 settembre 1943, sostituendo ad esso quello del 25 aprile 1945 (anniversario della liberazione, prevede la legge sulle ricorrenze festive n. 260 del 1949).

Inoltre modifica - in senso estensivo del beneficio - previsioni relative alle cause della perdita di capacità lavorativa.

La legge del 1955 vi annovera (all'art. 1, co. 2, lettera *b*) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell'attività politica antifascista, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, "*quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato*".

---

<sup>1</sup> La legge n. 932 del 1980 ("Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali") peraltro ammette (all'articolo 3, modificativo dell'articolo 4 della legge n. 261 del 1967) a godere dell'assegno di benemeranza anche chi abbia raggiunto il limite di età pensionabile, senza che abbia riportato una perdita della capacità lavorativa.

La novella sopprime quel riferimento alla reiterazione ed alla connotazione quale persecuzione continuata (ossia le parole riportate in corsivo).

Ancora, la legge annovera (all'art. 1, co. 2, lettera *d*)) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste, *che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad un anno*.

La novella sopprime la condizione della condanna al periodo di reclusione di almeno un anno (parole in corsivo).

Inoltre la legge del 1955 riconosce la provvidenza ai cittadini italiani i quali abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale, qualora la persecuzione si sia configurata con le medesime modalità sopra ricordate per la persecuzione politica (dunque una determinata perdita di capacità lavorativa conseguente a determinata tipologia di fatti persecutori).

La novella fa venir meno questo 'parallelismo' in ordine alle due diverse fattispecie persecutorie, politica e razziale. Le condizioni sopra ricordate (nonché le altre cause di perdita della capacità lavorativa, enumerate dalla legge e qui non modificate) sono mantenute (con le modificazioni sopra dette) per la persecuzione politica, vengono meno per la persecuzione razziale.

Tale l'effetto della novella, soppressiva delle parole riportate in corsivo entro il seguente periodo (art. 1, comma 3 della legge n. 96): "un assegno nella stessa misura sarà attribuito, *nelle identiche ipotesi*, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938, abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale".

Connessa a tale modificazione, infine, è altra novella, introduttiva di un terzo comma entro questo articolo 1 della legge n. 96 del 1955.

Essa prevede che nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero, si presumono, salvo prova contraria.

L'insieme di tali modifiche relative al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 1955, è previsto - dal **comma 3** del presente articolo del disegno di legge - decorrere dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Non vi è titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.

La legge n. 96 del 1955, approvata nel corso della II legislatura, discese dal disegno di legge A.S. n. 101, sottoscritto dai senatori Terracini, Amadeo, Benedetti, Carmagnola, L.C. Caron, Cerabona, Grammatico, Jannuzzi, A. Merlin, Nacucchi, Nasi, Pannullo, Perrier, Smith, Spallicci, Zanotti Bianco. Riproduceva, salvo lievi mutamenti formali, il testo di un disegno di legge presentato nella precedente legislatura (la cui cessazione ne aveva interrotto l'iter).

Il riferimento alla data del 7 luglio 1938 (di una settimana successiva, il 14 luglio 1938, fu la pubblicazione su "Il Giornale d'Italia" del cd. Manifesto della razza, preannuncio della legislazione razziale fascista) conseguiva all'approvazione in Assemblea del Senato, nella seduta del 20 dicembre 1954, di un ordine del giorno presentato da Umberto Merlin, De Bosio, Sartori, a seguito del quale il disegno di legge tornò in Commissione per una conseguente riformulazione, infine approvata dall'Assemblea il 21 dicembre 1954, e di lì trasmessa alla Camera dei deputati.

Le disposizioni della legge n. 96 del 1955 - la quale equipara persecuzione politica e persecuzione razziale quanto a tipizzazione degli atti persecutori, pur nella diversità di situazioni lesive (posto che "la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la 'persecuzione dei diritti', sulla quale si innesterà, poi la 'persecuzione delle vite'": così la sentenza n. 268 del 1998 della Corte costituzionale)<sup>2</sup> - hanno registrato talune incertezze in sede di applicazione (tanto che si sono succedute apposite Commissioni di studio, istituite nel 2002 e nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio, per approfondire la materia).

Diversità di orientamenti interpretativi tra il vaglio amministrativo delle richieste di beneficio ed il successivo giudizio contabile (nonché all'interno della stessa giurisprudenza contabile) sono emerse specie riguardo agli atti di persecuzione razziale, che il mero dettato della legge del 1955 pare configurare in modo più circoscritto rispetto alla persecutorietà ed efferata violenza morale pur insita in alcuni provvedimenti (si pensi, ad esempio, all'esclusione dalla scuola frequentata). Altro profilo dibattuto è se l'istante debba provare o meno l'atto di violenza subito con l'applicazione ai suoi danni delle normative razziali.

Le disposizioni del disegno di legge sopra commentate (sulla falsariga di proposte elaborate dalla Commissione di studio ultima ricordata) mirano a por fine a tale diversità di orientamenti applicativi.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima la possibile estensione della platea dei beneficiari diretti della provvidenza in duecento persone - cui si aggiungono orfani e vedove a particolari condizioni (tenuto conto dei parametri definiti dagli articoli 45 e 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, il quale reca il Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra).

Essa quantifica l'onere di spesa conseguente alle disposizioni in complessivi 2,5 milioni di euro annui, dal 2021 (al 2025; negli anni successivi, è previsto un progressivo decremento).

---

<sup>2</sup> La sentenza n. 268 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 96 del 1955 e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede che della Commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici previsti da quella legge, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

## Articolo 105

### *(Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale; Piattaforma per il tracciamento dei contatti)*

L'**articolo 105** prevede:

- la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
- l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

Il **comma 1** prevede che **possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche** (quelle elencate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale è richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale) in tutto o in parte **le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**.

Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo.

Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito - con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 - dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La sua ripartizione è prevista avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Essi individuano gli interventi a cui sono destinate le risorse (tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica), secondo la previsione dell'articolo 239 citato al comma 2 - il quale viene qui novellato, onde prevedere che i medesimi atti procedano altresì al trasferimento delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche.

Secondo la previsione dell'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:

- una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali;
- la diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;
- la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per



l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-*bis* (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

Si ricorda che varie previsioni in tema di trasformazione digitale sono state dettate dal decreto n. 76 del 2020 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), anche con più stringenti indicazioni circa un obbligo delle pubbliche amministrazioni a rendere servizi digitali,

Il comma 2 attribuisce - **per l'anno 2021 - alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività** tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione ed il funzionamento della **piattaforma per il tracciamento dei contatti** ai fini del sistema di allerta innanzi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La piattaforma è stata disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha istituito presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (è la 'app. Immuni').

La piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19.

Il decreto-legge n. 28 ha attribuito al medesimo Ministero della salute (sentito il Garante *Privacy*), l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

I dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.

L'utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il decreto-legge n. 28 ha previsto che la piattaforma fosse realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica.

**Articolo 159, commi 15-17**  
**(Assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

L'**articolo 159, commi 15-17**, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

Il **comma 15** autorizza l'**assunzione straordinaria** di un contingente massimo di **750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco.

È autorizzazione che si pone come aggiuntiva rispetto alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, fermo restando il limite della dotazione organica.

Queste nuove assunzioni sono 'scaglionate', un terzo per ciascun anno.

Ossia: un numero massimo di 250 unità, non prima del 1° ottobre 2021; 250 unità, non prima del 1° ottobre 2022; infine le rimanenti 250 unità, non prima del 1° ottobre 2023.

Finalità è l'incremento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi (funzione, quest'ultima, traslata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per effetto del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta attuativo dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, che hanno disposto in ordine all'assorbimento, entro altre forze, del Corpo forestale dello Stato).

Per la spesa connessa alla 'macchina' organizzativa di tale reclutamento, il **comma 17** autorizza la correlativa spesa (inclusiva della copertura delle spese per mense e buoni pasto).

Si tratta di: 75.000 euro per l'anno 2021; 300.000 per l'anno 2022; 525.000 per l'anno 2023; 675.000 a decorrere dall'anno 2024.

Quanto alle assunzioni straordinarie in sé considerate ed ai loro oneri di spesa, il **comma 16** ne fornisce la quantificazione, autorizzando una spesa che 'a regime' ammonta a circa 32-33 milioni di euro. La sua copertura è assicurata attingendo allo specifico Fondo per le assunzioni di personale (v. *supra*, articolo 157).

Più in dettaglio, l'andamento della spesa per queste nuove assunzioni è: 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033.

Per rammentare qui l'andamento normativo dei più recenti anni, può ricordarsi come la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) abbia incrementato di 300 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1, comma 289).

Nel corso della presente XVIII legislatura, la legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha incrementato di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 389).

Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 650 unità non prima del 10 maggio 2019; ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019; ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020.

Indi la legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha incrementato di 500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco (articolo 1, comma 136).

Tale incremento è stato scaglionato nel modo che segue: 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020; 40 unità non prima del 1° ottobre 2021; 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

La dotazione organica - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

La Tabella A allegata a quel decreto legislativo (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017: atto quest'ultimo - poi modificato dal decreto legislativo n. 127 del 2018 - con cui è stato completato il riassetto della disciplina del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione n. 124 del 2015) determina la dotazione organica del Corpo in complessive 37.781 unità.

Di queste, 30.890 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espletano funzioni tecnico-operative. Di queste ultime, 19.059 sono le unità complessivamente annoverate nel ruolo dei vigili del fuoco.

La disposizione del presente disegno di legge non incide sulla dotazione organica così quantificata<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> L'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020, prevista dall'articolo 1, comma 254 del decreto-legge n. 34 del 2020, non incide sulla dotazione organica (in quanto quel personale non instaura un rapporto di impiego con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione, per la durata stabilita).

**Articolo 159, commi 18 e 19**  
*(Assunzioni personale non dirigenziale Ministero dell'interno)*

I **commi 18 e 19** dell'**articolo 159** autorizzano per il 2021 il **Ministero dell'interno** ad **assumere** con contratto a tempo indeterminato un contingente di **250 unità** di personale di livello **non dirigenziale**, nel limite della dotazione organica, per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori istituzionali di competenza, con particolare riguardo a quelle relative al settore della depenalizzazione.

Il **comma 18**, nell'autorizzare la facoltà assunzionale **nel limite della dotazione organica**, specifica che il personale da assumere è inquadrato nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno, area funzionale seconda e fascia retributiva seconda.

Le assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità collettiva, di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 (*sotto il profilo della formulazione del testo, andrebbe richiamato anche l'art. 33 perché strettamente connesso agli altri due. La procedura di mobilità collettiva è infatti regolata da questo complesso di norme e non solo dal 34 e 34-bis*), che si verifica nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale.

Tale procedura è regolamentata da una specifica disciplina alla quale devono attenersi le amministrazioni, con conseguente divieto di assunzioni in caso di mancata osservanza della stessa. Scopo dell'istituto è verificare la possibilità di applicare le norme in materia di collocamento a riposo d'ufficio al compimento dell'anzianità massima contributiva del personale interessato, oppure di pervenire alla ricollocazione totale (o parziale) del personale in soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione (o presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della regione o in quello diverso determinato dai contratti collettivi nazionali), anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi, secondo l'ordine cronologico di sospensione del rapporto di lavoro, con diritto alla corresponsione di un'indennità.

Si dispone, inoltre, che le procedure pubbliche possono essere bandite nel corso del 2021 e che il Ministero può procedere alle assunzioni **non prima del 1° dicembre 2021**.

Ai sensi del **comma 19**, gli **oneri** derivanti dalle assunzioni del Ministero dell'interno sono quantificati in:

- 778.073 euro per l'anno 2021, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali;
  - 9.336.880 euro a decorrere dall'anno 2022;
- La copertura finanziaria è interamente a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 158 (si v., *supra*).

**Articolo 160, comma 7 e 8**  
*(Assunzione di personale operaio presso l'Arma dei Carabinieri)*

Il **comma 7 dell'articolo 160**, al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, autorizza l'Arma dei carabinieri all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato. Il **comma 8** contiene la relativa autorizzazione di spesa per le assunzioni

Nello specifico, il comma 8 autorizza la spesa di 585.000,00 per l'anno 2021 e euro 1.770.000,00 a decorrere dall'anno 2022 per all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, ed in deroga al contingente ivi previsto, nel numero di **19 unità per l'anno 2021 e 38 per l'anno 2022**.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (**idraulico forestale e idraulico-agraria**) e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio, da cui discende una leggera differenza nel calcolo della retribuzione lorda annua anche nell'ambito dello stesso livello retributivo.

Si ricorda che ai sensi decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato n. 177/2016 il CFS è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri e il personale è transitato nei ruoli dell'Arma, mentre il personale del Corpo forestale dello Stato assunto ai sensi della legge n. 124 del 1985 con un contratto di diritto privato ha mantenuto il contratto collettivo nazionale di diritto privato.

Come emerso nel corso dell'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13 del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità **gestivano 130 riserve naturali statali** e tale opera era assicurata dall'attività svolta da 1.281 OTI (Operai a tempo indeterminato) e 100 OTD (Operai a tempo determinato), impiegati prevalentemente in attività di manutenzione e valorizzazione del patrimonio naturalistico demaniale.

Una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

Da ultimo l'articolo 19 – *bis* del decreto legge n. 162 del 2019 aveva autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l'assunzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, **di personale operaio a tempo determinato**, sempre secondo i principi della legge n. 124/1985.

## Articolo 163 (*Poli territoriali avanzati*)

L'**articolo 163** istituisce i **Poli territoriali avanzati** in ogni regione per lo **svolgimento decentrato dei concorsi pubblici** e per garantire spazi di lavoro comune e di formazione per i dipendenti pubblici. Si prevede, a tal fine, l'utilizzo degli **immobili pubblici** e dei **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Inoltre, **vengono abrogate** alcune delle disposizioni introdotte dalla L. 56/2019 (art. 2, commi da 1 a 4) relative in particolare all'introduzione di sistemi di **verifica biometrica dell'identità** e di **videosorveglianza degli accessi** per la verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Contestualmente è disposta l'attribuzione, per il 2021, delle relative **risorse disponibili in conto residui** alla Presidenza del Consiglio per le finalità della disposizione in commento.

Il **comma 1** prevede che il **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio provveda ad istituire i **Poli territoriali avanzati**, presso ogni **regione** e nelle **province autonome** di Trento e Bolzano con le seguenti finalità:

- **svolgere in modalità decentrata** e digitale i concorsi disciplinati dagli artt. 4, c. 3-*quinquies*, del D.L. 101/2013 e 35, c. 5, del D.Lgs. 165/2001 che dispongono, rispettivamente, per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici, l'espletamento di **concorsi pubblici unici** per il reclutamento di dirigenti e figure professionali comuni ai predetti soggetti, e per le restanti amministrazioni la possibilità di ricorrere, per le proprie procedure selettive, all'ausilio della Commissione RIPAM per lo svolgimento di taluni compiti (fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici);
- **sostenere l'organizzazione flessibile** del lavoro pubblico;
- **sostenere la formazione** del personale pubblico.

La natura dei Poli territoriali avanzati (PTA) è stata illustrata dal Ministro per la pubblica amministrazione nell'audizione informale sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund, svolta presso la Commissione Lavoro della Camera il 22 settembre 2020.

Secondo quanto riportato dal Ministro, l'istituzione dei PTA è una delle tre macro-attività previste nell'ambito della riforma dei processi di reclutamento avviata dalla Funzione pubblica e volta alla semplificazione e innovazione delle procedure di reclutamento per le PA (le altre attività riguardano le procedure di reclutamento pubblico su modello europeo e il piano straordinario di



reclutamento). I PTA svolgono anche le funzioni di spazi condivisi di lavoro per le amministrazioni pubbliche e di *Hub* per l'innovazione e la modernizzazione della P.A (si veda il documento acquisito dalla Commissione lavoro in occasione dell'audizione: [Programma di Innovazione Strategica della PA](#)).

Per il reperimento degli spazi per l'allestimento dei Poli territoriali, si prevede anche il recupero, riuso e cambio di utilizzo degli **immobili pubblici** e dei **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata**.

Per tali fini, il **comma 2** prevede che il Dipartimento della funzione pubblica possa stipulare accordi con l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e con le altre amministrazioni titolari di beni immobili idonei a ospitare i PTA.

Per le finalità di cui alla norma in commento, il **comma 3** attribuisce, per il 2021, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – previa ricognizione dei fabbisogni – le risorse disponibili in conto residui attualmente destinate (ex art. 2, c. 5, della L. 56/2019) all'attuazione di alcune delle misure finalizzate alla prevenzione dell'assenteismo dei dipendenti pubblici (di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della L. 59/2016 – v. *infra*), che **sono conseguentemente abrogate** dal successivo **comma 4 dell'articolo in commento**.

I richiamati **commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della L. 56/2019** (c.d. legge concretezza) – di cui il comma 4 dell'articolo in esame dispone, come detto, **l'abrogazione** - hanno previsto **l'introduzione** di sistemi di **verifica biometrica dell'identità** e di **videosorveglianza degli accessi** per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro. Dall'ambito di applicazione dei suddetti sistemi sono esclusi il personale in regime di diritto pubblico, i dipendenti titolari di un rapporto agile, nonché il personale degli istituti scolastici ed educativi e i dirigenti scolastici, mentre sono inclusi i dirigenti, fatta salva la summenzionata esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico.

*Si valuti l'opportunità, per una maggiore chiarezza normativa, di esplicitare nella rubrica dell'articolo l'abrogazione delle disposizioni della L. 59/2016, disposta dal comma 4.*

Ai fini dell'attuazione dei predetti sistemi, il **comma 5** del medesimo articolo 2, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, il cui utilizzo è stabilito con appositi DPCM che **destinano fino al**

**20 per cento di tali risorse** alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici (ex art. 18, c. 1-*sexies*, D.L. 162/2019).

**Articolo 166**  
***(Piano quinquennale per le assunzioni  
di personale delle Forze di polizia)***

L'**articolo 166** prevede un piano per l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità di personale delle Forze di polizia, quinquennale (dal 2021) per il Corpo della guardia di finanza e la Polizia Penitenziaria e triennale (dal 2023) per la Polizia di Stato e l'Arma dei carabinieri.

Per la copertura degli oneri delle assunzioni è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze e un Fondo presso il Ministero dell'interno per le spese alle stesse connesse, incluse mense e buoni pasto.

E' previsto l'obbligo per le amministrazioni di comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi.

L'articolo 166 autorizza l'**assunzione straordinaria** di un contingente **massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia**, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Finalità indicata nella disposizione è quella di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché l'efficienza degli istituti penitenziari.

Alle assunzioni nei rispettivi ruoli iniziali si procede **non prima del 1° ottobre di ciascun anno** entro il limite di spesa determinato per ciascuna annualità dal comma 2 (v. *infra*) e secondo i seguenti **contingenti massimi**:

- a) **800 unità per l'anno 2021**, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- b) **500 unità, per l'anno 2022**, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria;
- c) **1160 unità per l'anno 2023**, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;

- d) **1160 unità per l'anno 2024**, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria;
- e) **915 unità per l'anno 2025**, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria.

L'assunzione è autorizzata con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che – rinviando all'art. 35, comma 4, del testo unico sul pubblico impiego (d. lgs. n. 165 del 2001) – prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

Resta fermo quanto previsto relativamente alle **riserve** di posti nei concorsi per l'accesso nelle carriere iniziali e alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

Per le assunzioni (di cui al comma 1) è istituito nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo** da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione in base al comma 1.

La dotazione del Fondo è la seguente per ciascun anno:

- euro 3.855.298 per l'anno 2021,
- euro 32.318.063 per l'anno 2022,
- euro 58.358.288 per l'anno 2023,
- euro 103.346.347 per l'anno 2024,
- euro 151.510.382 per l'anno 2025,
- euro 187.987.418 per l'anno 2026,
- euro 195.007.907 per l'anno 2027,
- euro 196.566.668 per l'anno 2028,
- euro 199.622.337 per l'anno 2029,
- euro 202.387.875 per l'anno 2030,
- euro 204.480.113 per l'anno 2031,

- euro 205.659.245 per l'anno 2032,
- euro 206.733.517 per l'anno 2033,
- euro 208.639.130 per l'anno 2034,
- euro 210.838.415 per l'anno 2035,
- euro 213.454.024 a decorrere dall'anno 2036.

L'articolo 166 autorizza inoltre - per le spese di **funzionamento** connesse alle **assunzioni** straordinarie, ivi comprese le spese per **mense e buoni pasto** – un onere finanziario da iscrivere in apposito **Fondo** da istituire nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** pari a:

- euro 4.116.000 per l'anno 2021,
- euro 2.590.800 per l'anno 2022,
- euro 7.510.280 per l'anno 2023,
- euro 7.422.830 per l'anno 2024,
- euro 5.915.870 per l'anno 2025.

Di seguito una tabella riepilogativa (estratto da Relazione tecnica):

Forza di Polizia	Costo unitario	2021		2022		2023		2024		2025		Totale	
		n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo	n. unità	costo
		Polizia di Stato	7.710,00	0	-	0	-	300	2.313.000,00	200	1.542.000,00	100	771.000,00
Arma Carabinieri	8.587,00	0	-	0	-	200	1.717.400,00	250	2.146.750,00	250	2.146.750,00	700	6.010.900,00
Guardia di Finanza	5.084,00	600	3.050.400,00	300	1.525.200,00	150	762.600,00	200	1.016.800,00	50	254.200,00	1.300	6.609.200,00
Amministrazione Penitenziaria	5.328,00	200	1.065.600,00	200	1.065.600,00	510	2.717.280,00	510	2.717.280,00	515	2.743.920,00	1.935	10.309.680,00
<b>Totale</b>		<b>800</b>	<b>4.116.000,00</b>	<b>500</b>	<b>2.590.800,00</b>	<b>1160</b>	<b>7.510.280,00</b>	<b>1160</b>	<b>7.422.830,00</b>	<b>915</b>	<b>5.915.870,00</b>	<b>4.535</b>	<b>27.555.780,00</b>

Il Fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate con le medesime modalità di cui al comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale l'autorizzazione ad assumere si riferisce, le **amministrazioni comunicano** al Dipartimento della **funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della **Ragioneria generale** dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la

situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi (di cui ai commi 2 e 3).

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 167

### *(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)*

L'**articolo 167** istituisce un Fondo - con una dotazione annua di 50 milioni di euro - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID.

La disposizione in commento prevede l'istituzione di un **Fondo** - nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** - per la retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività **operative al di fuori dell'ordinaria sede di servizio** svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel testo si evidenzia che l'istituzione del Fondo è disposta "per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza sanitaria COVID".

Si ricorda il quadro normativo vigente prevede la corresponsione di una indennità per servizi esterni per il personale delle Forze di Polizia che svolgono determinate attività (in particolare l'art. 9 del DPR n. 395 del 1995 di recepimento dell'accordo sindacale del 1995 e del provvedimento di concertazione del medesimo anno per le Forze di polizia ad ordinamento civile ((Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) e ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza) e disposizioni per l'indennità operativa per soccorso esterno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le risorse del Fondo – che ha una dotazione annua di 50 milioni di euro – sono ripartite con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

## Articolo 181

### *(Integrazione del Fondo a disposizione del Ministro dell'interno)*

L'**articolo 181** è volto ad **incrementare di 6 milioni di euro** a decorrere dal 2021 il **Fondo** da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di **beni e servizi** iscritto nello stato del Ministero dell'interno.

L'incremento di 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 riguarda il Fondo per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per **acquisto di beni e servizi**, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, così come di ogni altro ministero, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

L'incremento del Fondo è funzionale ad assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero e la continuità nell'erogazione dei servizi.

Si tratta del fondo di cui all'**articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002** che dispone che in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Tale fondo, per la parte iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato incrementato, da ultimo, dall'**art. 12-bis, comma 5, del D.L. n. 53 del 2019**, convertito in legge da L. 8 agosto 2019, n. 77. L'incremento ivi previsto era di 4,5 mln di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2,5 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

Il **capitolo di spesa**, con una dotazione fissata a legge di bilancio, destinato al fondo di cui all'articolo 23 della L. n. 289/2002, nel quale è confluito anche il fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione di cui alla L. n. 350/2003, art. 3, co. 151, ha una dotazione finanziaria **a legislazione vigente** nello stato di previsione del Ministero dell'interno pari a 34.98 milioni di euro per il 2021 e 35,2 milioni di euro per il 2022 e il 2023 (cap. 3000 nell'ambito del Programma 6.2 - *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*).



## LA SECONDA SEZIONE

### 1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.

Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma operata nel 2016, la parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere un **contenuto sostanziale**, potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero attraverso **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni**, sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Le **previsioni** di entrata e di spesa contenute nella **Sezione II** (art. 21, co. 1-*sexies*, legge n. 196/2009):

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, **includendo** l'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e alle spese di fabbisogno e le **rimodulazioni** compensative che interessano anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio;
- **evidenziano**, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra, riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa che costituiscono **l'unità di voto**.

#### *1. Le unità di voto parlamentare*

Le **unità di voto** per le **spese** sono individuate con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. Per le **entrate**, le unità di voto sono individuate con riferimento alla **tipologia** di entrata.

**L'unità di voto** deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle

entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;

- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

**Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre **classificate** a seconda della **natura dell'autorizzazione di spesa** sottostante, cui si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**, e precisamente in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

## ***2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo***

Con la c.d. **flessibilità** di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi**, per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l'articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la rimodulazione **in via compensativa** delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche **tra missioni diverse**, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione **verticale**).

La rimodulazione è consentita anche sulle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, ai sensi dell'art. 30, co. 2, il quale prevede la **rimodulazione** delle **quote annuali**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, anche per l'**adeguamento** delle dotazioni finanziarie al **Cronoprogramma dei pagamenti**: in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (c.d. *rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è altresì consentita la **reiscrizione nella competenza** degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni degli stanziamenti di autorizzazioni legislative di spesa, non compensativi, **concorrono alla manovra di finanza pubblica**<sup>4</sup>.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

### ***3. Classificazione delle spese***

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.

---

<sup>4</sup> Si tratta della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti Tabelle C, D, E della vecchia legge di stabilità. Prima della riforma ex legge n. 163/2016, i rifinanziamenti/definanziamenti e le riprogrammazioni erano operati con le Tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e venivano poi recepiti in bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano variazioni precluse alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale.

c) **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Esse sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una **Relazione sull'efficacia delle azioni**, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti. La più recente Relazione, presentata al Parlamento il 17 luglio 2019 ([Doc. XXVII, n. 7](#)), riguarda gli esiti della sperimentazione condotta finora. Con successivo D.P.C.M. sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Le azioni sono rappresentate in un apposito **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

#### ***4. La struttura degli stati di previsione della spesa***

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** (Tomo III del ddl) espone gli stanziamenti relativi ai singoli programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, e riporta i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta i seguenti **elementi informativi**:

- la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* delle specifiche voci di bilancio (il contenuto di ciascun programma con

riferimento alle azioni sottostanti, le risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio con riguardo alle categorie economiche, le norme autorizzatorie che lo finanziano); il *piano degli obiettivi*, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma, e i relativi *indicatori di risultato* in termini di livello dei servizi e di interventi;

- per ogni programma, la ripartizione in **unità elementari di bilancio** dei relativi stanziamenti;
- un riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo **l'analisi economica e funzionale**.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

## **2. Le previsioni di spesa di competenza della I Commissione nel disegno di legge di bilancio**

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II sezione del **disegno di legge di Bilancio 2021** (C. 2790-bis) di interesse della I Commissione affari costituzionali.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del **Ministero dell'interno (Tabella 8)**. Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**.

### *2.1. Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tab. 8)*

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (**C. 2790-bis - Tab. 8**) si articola in **6 missioni e 12 programmi**.

Nel **disegno di legge di bilancio 2021-2023**, il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del **Ministero** dunque **non varia** rispetto allo scorso anno.

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**.

Con riferimento all'organizzazione del Ministero dell'interno, i 5 Dipartimenti risultano articolati in 6 Centri di responsabilità amministrativa (CRA), ai quali sono complessivamente riconducibili 43 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni del Ministero.

**I programmi di spesa** rappresentano le **unità di voto parlamentare**.

#### *2.1.1. Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2021-2023*

Il ddl di bilancio 2021-2023 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di **competenza**, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a **29.825,6 milioni di euro** nel **2021**, a **29.023,2** milioni di euro per il 2022 e **27.341,4** milioni di euro per il 2023, come si evince dalla tabella che segue.

**Spese finali del Ministero dell'interno nel ddl di bilancio per il triennio 2021-2023**  
(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2020	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2021	DIFF. BIL 2021/ BIL 2020	DDL DI BILANCIO 2022	DDL DI BILANCIO 2023
Spese correnti	22.962,6	24.372,8	1.410,2	23.802,4	23.570,2
Spese in c/capitale	2.926,7	5.452,8	2.526,1	5.220,8	3.771,2
<b>SPESE FINALI</b>	<b>25.889,3</b>	<b>29.825,6</b>	<b>3.936,3</b>	<b>29.023,2</b>	<b>27.341,4</b>
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	3,9	3,9	-	3,8	3,6

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **29.932,3 milioni di euro** nel 2021, a **29.008,2 milioni di euro** nel 2022 e a **27.328,8 milioni di euro** nel 2023.

**Rispetto alla legge di bilancio 2020**, il disegno di legge di bilancio 2021-2023 espone dunque per il Ministero dell'interno, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa lievemente e progressivamente **decescente**.

Su tale andamento, peraltro, incide la previsione dell'articolo 157, co. 1, del ddl di bilancio, che impone alle amministrazioni centrali, a decorrere dal 2023, a porre in essere processi di riorganizzazione amministrativa volti a conseguire risparmi di spesa nella misura corrispondente alle **riduzioni delle dotazioni relative ai programmi e alle missioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri**, nella misura stabilita in apposito allegato per ciascun Ministero (allegato D). Per il Ministero dell'interno siffatta riduzione è pari a 40 milioni di euro, distribuita tra le Missioni 1-Amministrazione generale (-3 mln), 3-Ordine pubblico e sicurezza (-19,8 mln), 5 - Soccorso civile (-5,2 mln) e 6 - Servizi istituzionali e generale (-12 milioni).

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2021**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2020**, in termini assoluti, in misura **pari a 3.936,3 milioni di euro** (pari al 15,2 per cento).

Tale differenza positiva deriva, in particolare, dagli effetti congiunti di un aumento sia delle spese di parte corrente pari a 1.410 milioni di euro, sia delle spese di parte capitale pari a circa 2.526 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2021 in misura pari al **3,9%** della spesa finale **del bilancio statale**,

diminuendo leggermente in termini percentuali negli altri anni del triennio di programmazione.

### *2.1.2. Le previsioni di spesa del Ministero dell'interno per il 2021*

L'**articolo 218** del disegno di legge di bilancio autorizza, al **comma 1**, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

Il **comma 2** prevede che le somme versate dal CONI e dalla società Sport e salute Spa nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata (voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle amministrazioni statali") sono **riassegnate** con decreti del Ragioniere generale dello Stato al programma *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (8.3) nell'ambito della missione **Soccorso civile** (8) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2021. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ai sensi del **comma 3**, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2019 dal Fondo di cui all'art. 1, L. n. 1001/1969 (cap. 2676, che reca nel ddl di bilancio integrato 16,5 milioni di euro nel 2021).

Il **comma 4** autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel cap. 2313 (Missione 5, Programma 5.1.), relativo al pagamento delle speciali **elargizioni in favore delle vittime del terrorismo** e le risorse iscritte nel cap. 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle **vittime del dovere**, in attuazione delle norme vigenti (art. 1, co. 562, L. 266/2005; art. 34, D.L. n. 159/2007 e art. 2, co. 106, L. 244/2007).

Per quanto concerne il cap. 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 61,6 milioni di euro per il 2021, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Nel capitolo 2872 sono iscritte risorse pari a 53,4 milioni di euro per il 2021.

Il **comma 5** autorizza il Ragioniere generale dello Stato a **riassegnare**, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2021, i **contributi** relativi al **rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno**, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati al **Fondo rimpatri**, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri



verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (art. 14-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 6** autorizza, per il 2021, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare - nello stato di previsione del Ministero dell'interno - le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le **risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito** di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza (art. 14-*ter*, D.Lgs. n. 286/1998).

Il **comma 7** autorizza per il 2021 il Ministro dell'economia ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla **gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali**.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nel capitolo 2502, istituito nella Missione 3, Programma 3.1 (che reca previsioni integrate di competenza per il 2021 pari a 13,5 milioni di euro) al fine di consentire la corresponsione delle **competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato** per i **servizi resi nell'ambito delle convenzioni** stipulate con Poste italiane S.p.A, ANAS spa e Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.

Il **comma 9** dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario (*ex art.* 43, co. 13, L. 181 del 1981), trova applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno il decreto adottato per il 2020.

#### *Le previsioni di competenza*

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per **l'anno 2021** di **28.310,9** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2021 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di circa **1.534 milioni** di euro, determinata da un aumento di 938,9 milioni spesa in **conto corrente** e

di 595 milioni di **spesa in conto capitale**, come evidenziato nella tabella che segue:

### Spese finali del Ministero dell'interno - anno 2021

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2020		2021				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL DI BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	22.292,6	28.277,4	23.433,8	110	23.543,8	828,9	24.372,8
Spese in c/capitale	2.926,7	2.894,3	4.857,8	595	5.452,8	-	5.452,8
<b>SPESE FINALI</b>	<b>25.889,3</b>	<b>31.171,7</b>	<b>28.291,6</b>	<b>705</b>	<b>28.996,6</b>	<b>828,9</b>	<b>29.825,6</b>
<i>Rimb. passività fin.</i>	18,3	18,3	19,3	-	19,3	-	19,3
<b>SPESE complessive</b>	<b>25.907,6</b>	<b>31.190</b>	<b>28.310,9</b>	<b>705</b>	<b>29.015,9</b>	<b>828,9</b>	<b>29.844,8</b>

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano un **aumento della spesa pari a circa 705 milioni di euro**, dal lato sia della spesa corrente (110 milioni) che in conto capitale (595 milioni di euro): si tratta di **rimodulazioni** (- 105 milioni di euro per il 2021) e **rifinanziamenti** (810 milioni di euro per il 2021) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente.

Il Ministero dell'interno si è avvalso della **flessibilità** concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera *a*)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso "**orizzontale**" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti.

Le misure legislative introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un **effetto positivo di circa 829 milioni** di euro, tutte di parte corrente.

Il **ddl di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti finali per il Ministero pari a **29.825,6 milioni** per il 2021.

Il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma per il 2021 la netta prevalenza delle spese correnti, che **assorbono l'81,7%** (nel 2020 erano l'88,6%) **delle spese finali del Ministero**.

La tabella ed il grafico che seguono mostrano l'**evoluzione delle spese finali del Ministero**, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di **incidenza sul bilancio dello Stato**<sup>5</sup>.

(in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Spese finali	30.415	28.772	27.743	25.853	21.906	26.540
% su bilancio Stato	5,7	5,5	5,1	4,4	3,6	4,3
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Spese finali	25.392	26.719	25.798	27.349	31.172	29.826
% su bilancio Stato	4,3	4,4	3,9	4,5	3,7	3,9

### 2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e Programmi

La tabella seguente espone le **previsioni di bilancio integrate** per il **2021** per ciascuna missione/programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell'esercizio **2020**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2021**, con interventi sia di sezione I che di sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Si ricorda che gli interventi di rifinanziamento/definanziamento della sezione II sono evidenziati nell'apposito allegato allo stato di previsione.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2020		2021					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Amministr. generale e supporto alla rapp. gen. di governo e di Stato sul territorio (2)	661,2	717,4	857,2	-	-	857,2	-	857,2
1.1	Attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero sul territorio (2.2)	661,2	717,4	857,2	-	-	857,2	-	857,2

<sup>5</sup> Per gli anni 2006-2019 i dati utilizzati (consuntivo) sono tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2020 sono riportate le previsioni assestate e per il 2021 le previsioni risultanti dal disegno di legge di bilancio in esame.

MINISTERO DELL'INTERNO									
(*)	Missione/Programma	2020		2021					
		LEGGE DI	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL	EFFETTI	DLB	
<b>2</b>	<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</b>	<b>12.216,9</b>	<b>16.842,5</b>	<b>14.016,4</b>	-	<b>600</b>	<b>14.616,4</b>	<b>817</b>	<b>15.433,4</b>
2.1	Gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)	35,4	36,2	35,3	-	-	35,3	-	35,3
2.2	Interventi e cooperazione istit. nei confronti delle autonomie (3.9)	70,1	72,5	70,7	-	-	70,7	-	70,7
2.3	Elaborazione, quantificazione e assegnazione risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)	12.111,4	16.733,8	13.910,4	-	<b>600</b>	14.510,4	<b>817</b>	15.327,4
<b>3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza (7)</b>	<b>8.366,9</b>	<b>8.823,2</b>	<b>8.761,3</b>	<b>-105</b>	<b>79,2</b>	<b>8.735,5</b>	<b>5,9</b>	<b>8.741,4</b>
3.1	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)	7.261,7	7.679,7	7.609,4	<b>-105</b>	<b>47,7</b>	7.552	<b>1,1</b>	7.553,1
3.2	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)	457,1	461,7	482,9	-	<b>0,3</b>	483,2	<b>0,5</b>	483,6
3.3	Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (7.10)	648,2	681,8	669,1	-	<b>31,3</b>	700,4	<b>4,4</b>	704,7
<b>4</b>	<b>Soccorso civile (8)</b>	<b>2.512,5</b>	<b>2.674,8</b>	<b>2.661,9</b>	-	<b>20,8</b>	<b>2.682,6</b>	<b>0,08</b>	<b>2.682,7</b>
4.1	Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)	9	9,1	15,4	-	-	15,4	-	15,4
4.2	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)	2.503,4	2.665,7	2.646,5	-	<b>20,8</b>	2.667,2	<b>0,08</b>	2.667,3
<b>5</b>	<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</b>	<b>1.937,7</b>	<b>1.932,5</b>	<b>1.802,5</b>	-	<b>110</b>	<b>1.912,5</b>	-	<b>1.912,5</b>
5.1	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)	1.937,7	1.932,5	1.802,5	-	<b>110</b>	1.912,5	-	1.912,5
<b>6</b>	<b>Servizi istituzionali e generali delle amm. pubbliche (32)</b>	<b>212,4</b>	<b>199,6</b>	<b>211,7</b>	-	-	<b>211,7</b>	<b>6</b>	<b>217,7</b>
6.1	Indirizzo politico (32.2)	30,7	32,3	34,1	-	-	34,1	-	34,1
6.2	Servizi e affari generali per le amm. di competenza (32.3)	181,6	167,4	177,6	-	-	177,6	<b>6</b>	183,6
	<b>SPESE FINALI MINISTERO</b>	<b>25.889,3</b>	<b>31.171,7</b>	<b>28.291,6</b>	<b>-105</b>	<b>810</b>	<b>28.996,6</b>	<b>828,9</b>	<b>29.825,6</b>
	<i>Rimborso passività finanziarie</i>	18,3	18,3	19,3	-	-	19,3	-	19,3
	<b>SPESE COMPLESSIVE</b>	<b>25.907,6</b>	<b>31.190</b>	<b>28.310,9</b>	<b>-105</b>	<b>810</b>	<b>29.015,9</b>	<b>828,9</b>	<b>29.844,9</b>

(\*) Nella prima colonna è riportata la numerazione che la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione del Ministero in cui è iscritto. Tra parentesi, invece, la numerazione generale.

La spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su **6 missioni e 12 programmi**, come riorganizzati a seguito della ristrutturazione del bilancio effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009), riformata dal D.Lgs. n. 90/2016.

La maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero, come di consueto, è assorbita dalla **Missione 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali**, che rappresenta circa il 52% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo<sup>6</sup>.

Si ricorda che la missione 2 nello stato di previsione del Ministero dell'interno è articolata in **3 programmi di spesa**, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017:

2.1. *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali* (3.8)

2.2. *Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali* (3.9);

2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.016,4 milioni) tale missione registra un **incremento complessivo di circa 1.417 milioni di euro** (+6,9 per cento), che riguarda esclusivamente il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10) ed è dovuto innanzitutto ad interventi di **Sezione I**, che determinano un **aumento** complessivo pari a circa **817 milioni** di euro.

Tra tali interventi di sezione I si segnalano:

- un **incremento** della dotazione annuale del **Fondo di solidarietà comunale** di complessivi **215,9 milioni** di euro per l'anno **2021**, 354,9 milioni per l'anno 2022, 499,9 milioni per l'anno 2023, 545,9 milioni per l'anno 2024, 640,9 milioni per l'anno 2025, 742,9 milioni per l'anno 2026, 501,9 milioni per l'anno 2027, 559,9 milioni per l'anno 2028, 618,9 milioni per l'anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030 rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente (cap. 1365). Le risorse aggiuntive sono **destinate** a finanziare lo sviluppo dei **servizi sociali** comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e a incrementare il numero di posti disponibili negli **asili nido** dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna (articolo 147, ddl bilancio);

<sup>6</sup> La missione 2 nello stato di previsione del Ministero dell'interno è articolata in 3 programmi di spesa, come modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio nel 2017:

2.1. *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali* (3.8)

2.2. *Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali* (3.9);

2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione, in quanto comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali.

- un incremento di **500 milioni di euro** della dotazione del **fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali**, istituito dal D.L. n. 34/2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cap. 1407), di cui 450 milioni in favore dei comuni e 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province (articolo 154, co. 1);
- un **incremento del fondo** per il **sostegno ai comuni in deficit strutturale** di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 (cap. 1313), disposto dall'articolo 143.

A fronte di tali disposizioni, si registra un **aumento**, pari a circa **600 milioni** di euro delle risorse complessive del medesimo Programma, direttamente operate in **Sezione II**, determinato dal rifinanziamento per la sola annualità del 2021 dei contributi statali ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cap. 7235/2).

La **Missione 3** dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che reca i programmi relativi alle politiche di **ordine pubblico e sicurezza**, reca previsioni a legislazione vigente pari a 8.761,3 milioni di euro per il 2021. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta pari a **8.741,4 milioni** per il 2021, con una lieve riduzione di **circa 20 milioni di euro** (0,2%). Tali risorse assorbono il **29,3 per cento della spesa complessiva del dicastero**.

Si ricorda che la missione è articolata in **3 programmi di spesa**:

3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)*. Si tratta del programma che assorbe la maggior parte delle risorse dell'intera missione a finanziamento delle seguenti attività: contrasto alla criminalità interna, internazionale e organizzata e concorso all'applicazione di misure di prevenzione; servizi di contrasto all'immigrazione clandestina, sicurezza delle frontiere e delle principali stazioni ferroviarie; espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale. Prevenzione generale, tutela e monitoraggio dell'ordine e della sicurezza pubblica e organizzazione dei servizi di ordine pubblico. Dislocazione dei presidi delle forze di polizia, attività informativa e di pronto intervento e cooperazione internazionale.

3.2. *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)*.

3.3. *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia (7.10)*.

Rispetto alle dotazioni a legislazione vigente, si segnalano **rimodulazioni compensative orizzontali** (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa) che comportano per il 2021 una **riduzione per**

**complessivi 105 milioni** di euro relativi a somme destinate ad interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento di strutture e impianti (cap. 7411), riferite al Programma 3.1 *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8).

Al contempo la missione registra **rifinanziamenti** di autorizzazioni legislative per complessivi **79,2 milioni di euro** nel 2021, che riguardano tutti e tre i programmi della Missione, di cui, in particolare:

- 16,5 milioni di euro per il finanziamento progetto COIPS (centrale operativa integrata della polizia di stato) - (cap. 7456/13);
- 29 milioni di euro ad integrazione del Fondo per il potenziamento dei mezzi dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 7456/9);
- 24,8 milioni di euro destinati alle spese per il servizio di telecomunicazione Tetra (cap. 7506/1).

Sulla medesima missione sono infine previsti interventi di **sezione I**, che determinano un **incremento** della dotazione complessiva pari a **5,9 milioni** di euro per il 2021. Tali interventi sono riconducibili:

- all'articolo 166 relativo al piano quinquennale di assunzioni straordinarie delle forze di polizia, che al comma 3, per le spese di **funzionamento** connesse alle **assunzioni**, ivi comprese le spese per **mense e buoni pasto** – un onere finanziario da iscrivere in apposito **Fondo** da istituire nello stato di previsione del **Ministero dell'interno** pari a:
  - euro 4.116.000 per l'anno 2021,
  - euro 2.590.800 per l'anno 2022,
  - euro 7.510.280 per l'anno 2023,
  - euro 7.422.830 per l'anno 2024,
  - euro 5.915.870 per l'anno 2025.

Le risorse sono stanziare sul capitolo 2824 dello stato di previsione del Ministero, nell'ambito del programma 3.3. *Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia*.

Si ricorda che per l'**assunzione straordinaria** di un contingente **massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia**, è innanzitutto istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da ripartire, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che autorizza l'assunzione.

- all'articolo 180, che disponendo l'ulteriore **proroga**, fino al 31 gennaio del 2021, del contingente di 753 di unità di personale militare facente parte del dispositivo "**Strade sicure**", autorizza (co. 2) per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la spesa di **2,47 milioni** per il personale delle Forze di Polizia che concorre, unitamente alle Forze



armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009).

Le risorse previste risultano ripartite tra i seguenti capitoli:

- cap. 2538, per le indennità dovute al personale della Guardia di finanza;
- cap. 2534, per le indennità dovute al personale dell'Arma dei Carabinieri
- cap. 2501, per le indennità dovute al personale della Polizia di Stato.

La **Missione 4. Soccorso civile** rappresenta il 9% del valore della spesa finale complessiva del Ministero.

Si ricorda che la missione è articolata nei **2 programmi di spesa**:

4.1. *Gestione del sistema nazionale di difesa civile* (8.2)

4.2. *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico* (8.3)

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.661,9 milioni di euro), tale missione registra nel complesso un **aumento di 20,8 milioni di euro nel 2021** (+0,8 per cento), che riguarda il Programma 4.2. “*Prevenzione del rischio e soccorso pubblico*” (8.3).

In tale programma si segnalano, in sezione II, **rifinanziamenti** che comportano per il 2021 un **incremento di 20,8 milioni** di euro relativi a:

- spese per le sedi di servizio del Corpo dei vigili del fuoco (cap. 7302);
- spese per investimenti per strumentazioni per attività dei Vigili del Fuoco, tra cui acquisto di veicoli anticendio per il soccorso tecnico urgente (cap. 7325/23); potenziamento della flotta aerea (cap. 7325/26); potenziamento e rinnovo dei mezzi e delle strumentazioni del servizio antincendio portuale e del soccorso acquatico (cap. 7325/27); potenziamento dei mezzi del servizio antincendio aeroportuale (cap. 7325/28).

All'esito di tali interventi, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a circa **2.682,7 milioni** di euro nel **2021**.

Contestualmente, si ricorda che l'articolo 159, commi 15-17 del ddl di bilancio autorizza **l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco. La pesa per queste nuove assunzioni è quantificata in 2,558 milioni di euro per l'anno 2021; 13,104 milioni per il 2022; 23,755 milioni per il 2023; 31,848 milioni per il 2024; 32,038 milioni per il 2025; 32,382 milioni per il 2026; 32,726 milioni per il 2027; 32,984 milioni per il 2028; 33,064 milioni per il 2029; 33,386 milioni per il 2030; 33,707 milioni per il 2031; 33,948 milioni per il 2032; 34,087 milioni a decorrere dall'anno 2033. Le relative risorse sono iscritte

nello specifico **Fondo per le assunzioni di personale istituito nello stato di previsione del MEF** ai sensi dell'articolo 158 del medesimo ddl.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente, alla **missione 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti** – consistente nell'unico programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)* – è assegnata una dotazione pari a 1.802,5 milioni di euro per il 2021.

Le disposizioni recate dalla sezione I non hanno effetti finanziari sulla Missione. La **sezione II** del disegno di legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un **rifinanziamento** pari a **110 milioni** di euro nel **2021**, che riguarda:

- il contributo da corrispondere al **Fondo edifici di culto**, che viene rifinanziato per 10 milioni di euro per il 2021;
- il **Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo** ed interventi connessi (cap. 2352-1), che viene rifinanziato a decorrere dal 2021 di **100 milioni** di euro annui. La dotazione a legislazione vigente è pari a 404,3 milioni per ciascuno anno del triennio 2021-2023: pertanto la dotazione nel bilancio integrato risulta di 504,3 milioni di euro.

Nell'ambito della missione si segnalano, inoltre, i seguenti stanziamenti:

- cap. 2353 – **Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**, che, come da legislazione vigente, reca un'autorizzazione di spesa pari a 166 milioni di euro per il 2021, 186 mln per il 2022 e 166 mln per il 2023;
- cap. 2351 – **Spese per i servizi di accoglienza in favore degli stranieri**, che reca previsioni per 1.068,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio

All'esito di tali interventi, lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a **1.912,5 milioni** di euro nel **2021**. Il peso della missione sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 6,4.

Per quanto concerne le due missioni strumentali del Ministero, si rileva che:

- la **Missione 1** dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all'**attuazione da parte delle Prefetture - UTG delle missioni del Ministero** sul territorio, non presenta alcuna variazione rispetto alle previsioni a legislazione vigente, che risultano pari a 857,2 milioni di euro per il 2021. Tali risorse assorbono il **2,9 per cento della spesa complessiva del dicastero**;

- la **Missione 6** evidenzia un **aumento di 6 milioni** di euro (+2,8%), rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2021 (211,7 milioni di euro). La variazione è determinata da un intervento di **sezione I** (art. 181), che incrementa a decorrere dal 2021 il **Fondo** da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di **beni e servizi** iscritto nello stato del Ministero dell'interno. Lo stanziamento finale della missione risulta pertanto pari a 217,7 milioni di euro (pari allo 0,6% della spesa del Ministero).

## 2.2. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della I Commissione

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la **Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri***, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale<sup>7</sup>.

La **Missione** reca uno **stanziamento** complessivo per il **2021** a legislazione vigente di **2.363,6 milioni di euro**.

A partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi:

- il **programma 1.1** relativo agli **Organi costituzionali**;
- il **programma 1.3** relativo alla **Presidenza del Consiglio dei ministri**.

Nella tabella di seguito riportata sono riassunti i dati relativi all'andamento della missione e dei programmi ad essa riferibili.

(valori in milioni di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE								
Missione/Programma	2020		2021					
	LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II	
				Variazioni a.23 c. 3 lett b)				

<sup>7</sup> Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (missione 17).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE								
	Missione/Programma	2020		2021				
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO
17	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	2.350	2.354,7	2.363,6	24,4	2.387,9	36	2.423,9
17.1	Organi costituzionali (1.1)	1.742,7	1.742,7	1.745	-	1.745	-	1.745
17.2	Presidenza del Consiglio dei ministri (1.3)	607,3	611,9	618,6	24,4	642,9	36	678,9

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, tale missione registra un **incremento di circa 64,4 milioni di euro**, che riguarda il programma 17.2 *Presidenza del Consiglio dei ministri*.

#### *Organi costituzionali*

Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al **programma 17.1**, sono **pari a 1.745 milioni** di euro per il 2021 e si mantengono costanti per il 2022 e 2023. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo.

Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) e del CNEL (cap. 2178) nel 2021 non registrano variazioni rispetto alle previsioni per l'esercizio 2020.

#### *Presidenza del Consiglio dei ministri*

All'interno del programma 17.2 sono ricompresi i trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Sono compresi altresì gli interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e il trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario.

Le previsioni del **disegno di legge di bilancio a legislazione vigente** riferite al **programma 17.2**, sono **pari a 618,6 milioni** di euro per il 2021. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 609,7 milioni di euro nel 2022 e a 528,7 milioni di euro nel 2023.

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra in sezione II **rifinanziamenti** per complessivi **24,4 milioni** di euro, relativi agli stanziamenti per la valorizzazione e la promozione delle aree svantaggiate (+ 4 milioni), per il Fondo nazionale per la montagna (+10 milioni) e per il Fondo per gli investimenti per le isole minori (+10 milioni).

A ciò si aggiunge un **incremento di 36 mln di euro**, collegato ad un intervento di **sezione I**, relativo alla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi, con una dotazione pari a 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023 (articolo 24, co. 5).

#### *Altri capitoli di spesa nello stato di previsione del MEF*

Gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziare nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del MEF in **ulteriori programmi di spesa** in ragione delle **diverse missioni** perseguite con gli stanziamenti.

In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, si ricordano:

- gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 ***Rapporti con le confessioni religiose*** (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a **1.237,4 milioni di euro** per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, in lieve aumento rispetto all'esercizio 2020<sup>8</sup>;
- alcuni stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al programma: ***14.1. Protezione sociale per particolari categorie*** (24.5), nel cui ambito si collocano due azioni di interesse:
  - **Promozione e garanzia delle pari opportunità**, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd.

<sup>8</sup> Si tratta dei trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

**Fondo pari opportunità**<sup>9)</sup>, le cui previsioni di spesa nel BLV risultano pari a 59,9 milioni per il 2021, 59,2 mln per il 2022 e 55,1 nel 2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

- **Tutela delle minoranze linguistiche**, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano nel 2019 pari a circa 1,4 mln euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 2,6 milioni di euro. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del MEF.

Nell'ambito della missione *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma *Sicurezza democratica* (7.4) si segnalano il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del **sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica**<sup>10</sup>

Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di circa **872 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023**. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni.

Nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate a:

- la **Autorità nazionale anticorruzione** e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 espone previsioni di competenza nel BLV, pari a 4,27 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- la **Scuola nazionale della amministrazione - SNA** (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 13,6 milioni di euro per

<sup>9</sup> Fino al bilancio 2016, tale capitolo era allocato nell'ambito di un autonomo programma *Promozione e garanzia delle pari opportunità* (24.8), nello stato di previsione del MEF, ed esposto in Tabella C.

<sup>10</sup> L. 3 agosto 2007, n. 124, *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*. Ai sensi della norma citata, il Presidente del Consiglio di ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento iscritto in bilancio.

ciascuno degli anni del triennio. Le sezioni del DLB non apportano alcuna variazione a tali previsioni;

- l'**Istituto nazionale di statistica** (cap. 1680), pari nel BLV a 236,9 milioni di euro per il 2021, 211,9 mln per il 2022 e per il 2023. Le sezioni del bilancio non apportano alcuna variazione a tali previsioni;
- l'**Agenzia per l'Italia digitale** (cap. 1707), che ammontano nel bilancio a legislazione vigente a **9,6 mln di euro per ciascun anno del triennio**. La sezione del DLB prevede un rifinanziamento pari a 6 milioni per ciascun anno del triennio. Pertanto, la dotazione nel bilancio integrato è pari a 15,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio.

Nel programma 1.10 *Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)* si segnala il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla **Corte dei conti** (cap. 2160), che espone a BLV una previsione di competenza di **323,2 milioni di euro per il 2021**, 323,7mln nel 2022 e 325,1 mln nel 2023. Tali previsioni non subiscono modifiche per effetto del disegno di legge di bilancio.